# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3468

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARDIELLO, MASTRANGELO, VENEZIA, CEFARATTI**

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile

*Presentata il 23 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state istituite le ricompense al valor civile, comprendenti medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, autorizzando il Governo ad emanare le relative norme d'attuazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960, regolamentando la materia è stato precisato, con l'articolo 6, che « La medaglia di cui all'articolo 2 della legge si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore di 36 mm. In luogo della medaglia può portarsi un nastrino di 8 mm. di altezza, della stessa foggia del nastro, sul quale è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo », non comprendendo alcun segno distintivo per l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile.

Considerato che molti Ministeri con propri decreti istituiscono e conferiscono attestati di benemerenza con medaglie, anche per la sola partecipazione a particolari operazioni, allo scopo di « materializzare un tangibile riconoscimento »; che la legge n. 658 del 1956, istitutiva della medaglia al merito civile, prevede per tali ricompense, pur di grado meno elevato di quelle al valor civile, l'esteriorizzazione della concessione; che lo spirito informatore della

citata legge n. 13 del 1958 (istitutiva della ricompensa al valor civile) è chiaramente indicato dall'articolo 1 « ... per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore »; che il regio decreto n. 1423 del 1932 prevede per le decorazioni al valor militare le insegne distintive di tutti e quattro i livelli di ricompensa: medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce al valore militare; è opportuno sanare l'evidente discrasia, modificando il testo della legge n. 13 del 1958, prevedendo, in luogo dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, la croce al valor civile.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *1.* Le decorazioni al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor civile.

*2.* Le decorazioni di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge »;

*b)* all'articolo 10:

1) al primo comma, le parole: « Le medaglie al valor civile » sono sostituite dalle seguenti: « Le decorazioni al valor civile »;

2) il secondo comma è abrogato;

*c)* al primo comma dell'articolo 12 le parole: « della medaglia al valor civile » sono sostituite dalle seguenti: « della decorazione al valor civile »;

*d)* dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. — *1.* Gli attestati di pubblica benemerenza al valor civile finora concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni. I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto »;

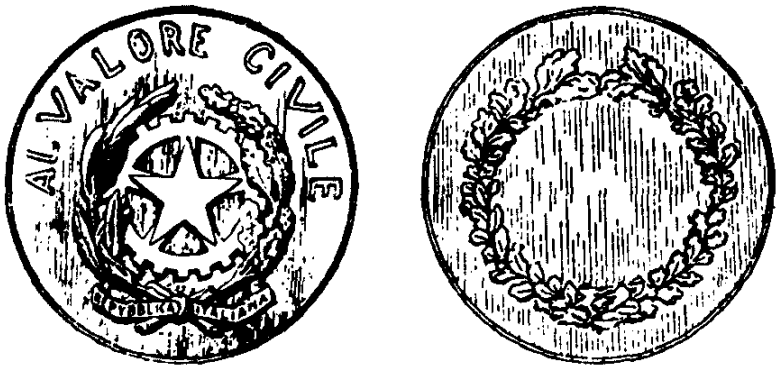
*e)* l'allegato alla legge è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura « Al Valore Civile » e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.




La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura « Al Valor Civile » sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce.

Croce al Valor Civile

